



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PAVIA  
SEZIONE TERZA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 7.5.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 2310/2024 di R.G., promossa da:

**Parte\_1** (C.F.: **P.IVA\_1**), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Cappello,

- attrice in opposizione -

contro

**Controparte\_1** (C.F.: **C.F.\_1**), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Orioli,

- convenuto in opposizione -

**Conclusioni**

Per l'opponente:

*«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 724/2024 emesso dal Tribunale di Pavia in data 30.4.2024 nella procedura monitoria n. 1662/2024 RG alla luce della clausola compromissoria di cui all'art. 12 del Contratto di Consulenza (cfr. doc. 1 del fascicolo monitorio) e, per l'effetto, revocare il suddetto decreto; nel merito: accertare e dichiarare il grave inadempimento del Sig. **Controparte\_1** per i motivi esposti ai paragrafi 3, 5 e 6 e per l'effetto: i) dichiarare risolto il contratto di consulenza datato 7.11.2023 per esclusiva colpa del Fornitore; ii) dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n. 724/2024 emesso dal Tribunale di Pavia in data 30.4.2024 nel procedimento monitorio n. 1662/2024 RG; in ogni caso: accertare che la pretesa creditoria oggetto del decreto opposto sia priva dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità e, per l'effetto: i) non concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto ove richiesta; ii) dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto n. 724/2024 emesso dal Tribunale di Pavia in data 30.4.2024 nel procedimento monitorio n. 1662/2024 RG; in via subordinata: nella denegata e*



*non creduta ipotesi in cui non dovessero essere accolte le domande sopra svolte condannare **Parte\_1** in persona del proprio legale rappresentante alla minor somma che sarà accertata in corso di causa anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 1384 c.c.; in via istruttoria: (...). Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge».*

Per l'opposto:

*«Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: nel merito: in via principale - rigettare, per i motivi di cui in premessa, le domande e le eccezioni svolte da **Parte\_1** [...] nei confronti del Dott. **Persona\_1** in quanto infondate in fatto e diritto e confermare per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 724/2024; - in ogni caso, per i motivi di cui in premessa, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la **Parte\_1** al pagamento in favore di **Controparte\_1** dell'importo di € 13.200,00, ovvero di quell'altra somma che risulterà dovuta a seguito dell'esperenda istruttoria, oltre agli interessi di mora dal dì del dovuto al saldo effettivo; - stante la condotta tenuta dall'opponente, che ha agito in giudizio con mala fede, condannare la medesima al risarcimento del danno nei confronti del Dott. **CP\_1** ex art. 96 c.p.c. In ogni caso, con condanna di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc. In via istruttoria: (...)».*

### **Sintesi dei precedenti in fatto e processuali**

1. - La controversia attiene al mancato pagamento da parte di **Parte\_1** [...] di crediti derivanti da un contratto di consulenza aziendale stipulato con **Controparte\_1**, il quale ha ottenuto dall'intestato Tribunale il decreto ingiuntivo n. 724/2024 per la somma capitale di € 13.200,00, al quale **Parte\_1** [...] ha proposto opposizione. L'opponente ha, in via pregiudiziale, sollevato un'eccezione di compromesso arbitrare, richiamando la clausola del contratto di consulenza in base alla quale "ogni eventuale controversia concernente l'interpretazione e l'esecuzione di questo Contratto sarà deferita, con apposito ricorso, a un Collegio arbitrale (...) da adire nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal momento in cui il provvedimento contestato è stato portato a conoscenza della parte. (...)" ed eccependo incidentalmente la nullità ex art. 2965 c.c. dell'indicato termine perentorio. Nel merito, ha contestato il valore probatorio delle fatture ed eccepito l'inadempimento contrattuale della controparte a vario titolo. L'opposto ha offerto un'interpretazione della clausola compromissoria nel senso che, una volta spirato il termine di dieci giorni, torni ad essere competente l'autorità giudiziaria ordinaria ed ha contestato l'eccezione di nullità del termine di dieci giorni. Inoltre, ha eccepito che, ove fosse ritenuta tale nullità, questa dovrebbe estendersi all'intera clausola. Ha quindi sostenuto di avere regolarmente adempiuto al contratto ed ha contestato le eccezioni formulate sul punto dall'opponente.

2. - Il giudice, all'esito della prima udienza, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies



c.p.c. l'udienza del 7.5.2025, alla quale, all'esito di discussione orale, ha riservato il deposito della sentenza entro il termine di trenta giorni.

### **Motivi della decisione**

3. – L'eccezione di compromesso sollevata dalla parte opponente è fondata.

La tesi dell'opposto secondo la quale spirato il termine decadenziale di dieci giorni si avrebbe, per ciò stesso, la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, non può trovare accoglimento.

Anzitutto, non si ravvisa la plausibile logica di una siffatta previsione: se lo scopo del termine è quello di giungere ad una definizione rapida della lite, non si comprende perché tale rapidità dovrebbe riguardare la sola introduzione del giudizio arbitrale; invero, tenuto conto che nell'opinione comune il procedimento arbitrale è più celere di quello davanti agli organi di giurisdizione ordinaria, si dovrebbe semmai ritenere la conservazione del primo e non il suo venir meno a vantaggio del secondo.

In disparte quanto sopra, è soprattutto il dato testuale che induce ad escludere una siffatta interpretazione. La locuzione "ogni eventuale controversia", non accompagnata da alcuna previsione che stabilisca, sia pure in via "residuale" od anche implicita (es., la previsione di un foro convenzionale), un qualche possibile intervento dell'autorità giudiziaria ordinaria, non consente di ritenere che le parti avessero inteso risolvere le controversie nascenti dal contratto con modalità diverse dal deferimento all'arbitrato come previsto dalla clausola di cui trattasi.

Deve semmai ritenersi che l'autore della clausola, da individuare verosimilmente nell'opposto alla luce dell'intestazione del documento contrattuale, avesse effettivamente inteso stabilire un'accelerazione dei tempi di introduzione del giudizio arbitrale, onde evitare che la definizione delle controversie nascenti dal contratto si protraesse troppo a lungo.

Il punto è che la previsione di un termine così breve di decadenza (dieci giorni), peraltro con una decorrenza assai poco chiara (la locuzione "*dal momento in cui il provvedimento contestato è stato portato a conoscenza della parte*" è tutt'altro che agevole da comprendere ed interpretare), è effettivamente da ritenersi nulla ex art. 2965 c.c.

Come noto, l'introduzione di un contenzioso giudiziario contempla la necessità di rivolgersi ad un avvocato e, per quest'ultimo, di avere il tempo di studiare la controversia, raccogliere i documenti necessari, elaborare una strategia, confrontarsi con l'assistito e, quindi, predisporre i necessari atti difensivi: è indubbio come un termine decadenziale di dieci giorni renderebbe assai difficile e gravoso l'esercizio del relativo diritto, tenuto conto anche della complessità del contratto di cui trattasi.



Invero, può ipotizzarsi che il redattore della clausola non avesse neppure avuto ben chiaro il significato, da un punto di vista strettamente legale, della nozione di “termine perentorio”, essendo verosimile che lo scopo fosse stato quello non di generare una decadenza bensì di porre una remora a condotte suscettibili di causare quelle situazioni di blocco temporalmente indefinito che avrebbero potuto verificarsi a seguito di controversie sorte nel corso dell’esecuzione del contratto, trattandosi di un rapporto di lunga durata.

Rimane infine da considerare se la nullità parziale della clausola compromissoria, laddove contempla il citato termine perentorio, renda nulla l’intera clausola stessa.

In premessa, occorre considerare che l’espressione “singole clausole” contenuta nell’art. 1419 c.c. deve essere intesa come qualsiasi parte del regolamento contrattuale che abbia una propria autonomia (sicché vi rientra certamente la previsione della decadenza di cui trattasi) e che il concetto di nullità parziale, di cui all’art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell’ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell’estensione all’intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola; conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell’assetto di interessi programmato l’onere di provare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla (Cass., ord. n. 18794/2023).

Ciò premesso, la prova di cui sopra non può dirsi raggiunta.

In proposito, l’unico argomento sostenuto dall’opposto – ovvero il fatto che “... mai lo studio *CP\_1* avrebbe accettato di sottoscrivere una clausola compromissoria priva di un termine spirato il quale si potesse adire celermente le vie giudiziarie” – non appare invero ben comprensibile. Se intendeva dire che le parti avevano un qualche interesse a fare sì che la vertenza venisse in tempi rapidi affidata alla cognizione di un’autorità giudicante, non si spiega perché - anche sul presupposto (peraltro da escludersi, alla luce di quanto in precedenza evidenziato) di una residuale competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria - un analogo termine non fosse stato previsto anche per tale sussidiaria azione. Se, invece, intendeva sostenere (più plausibilmente) la volontà delle parti ad una definizione celere della lite, è certo che l’estensione della nullità all’intera clausola compromissoria non la consentirebbe, dovendosi, al contrario, presumere che l’arbitrato irrituale (che si tratti di un arbitrato avente siffatta natura si evince dal tenore della clausola, laddove si prevede che il collegio decida “quale amichevole compositore”) consenta di raggiungere un tale obiettivo ben più dell’azione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.



4. – L'accoglimento dell'eccezione comporta la declaratoria di nullità dell'opposto decreto ingiuntivo.

Trattandosi, come detto, di arbitrato irrituale, non si determina alcuna incompetenza del giudice ordinario a conoscere della domanda, ma soltanto l'improponibilità della medesima (Cass. n. 16071/2024).

5. – Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, occorre considerare il tenore obiettivamente non chiaro della clausola stessa, nonché il fatto che si tratta comunque di clausola parzialmente nulla che, sia stata o meno negoziata tra le parti, risulta comunque essere stata approvata dall'opponente, che ha sottoscritto il contratto che la contiene.

Sussistono pertanto i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:

- I. dichiara l'improponibilità della domanda di pagamento formulata da *Controparte\_1* con il ricorso per decreto ingiuntivo, dovendo la controversia essere deferita ad arbitrato irrituale in forza della clausola compromissoria di cui in motivazione, e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto medesimo;
- II. dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

Così deciso il 12 maggio 2025.

Il Giudice  
Dott. Luciano Arcudi